



## **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

### **SEZIONI UNITE**

#### **RIUNIONE MERCOLEDI' 7 GIUGNO 2017**

**1. Ricorso Sig. REPACE Luigi (all'epoca dei fatti Presidente del Comitato Regionale Umbria F.I.G.C. - L.N.D.)**

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 18;
- ammenda € 3.000,00;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S. – nota n. 6005/307 pf16-17 GP/GT/vg del 3.12.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 15, conferma nel resto.

**2. Ricorso Sig. BRANDA Valerio (all'epoca dei fatti Segretario del Comitato Regionale Umbria F.I.G.C. - L.N.D.)**

avverso le sanzioni:

- inibizione di mesi 3;
- ammenda € 300,00;

inflitte al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5 C.G.S. – nota n. 6005/307 pf16-17 GP/GT/vg del 3.12.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

La C.F.A., dichiara d'ufficio il difetto di giurisdizione, **ACCOGLIE** il ricorso, e, per l'effetto, annulla le sanzioni inflitte.

**3. Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

**RESPINTO**





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo\_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc  
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

avverso il proscioglimento dei sigg.ri Foti Pasquale (all'epoca dei fatti Presidente del consiglio di amministrazione della società Reggina Calcio S.p.A.) e Ranieri Giuseppe (all'epoca dei fatti Amministratore Unico, nonché Vice Presidente del consiglio di amministrazione della società Reggina Calcio S.p.A.) per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C. e all'applicazione dell'art. 21 delle N.O.I.F. in relazione al fallimento della società Reggina Calcio S.p.A. seguito proprio deferimento – nota n. 6885/1347 pf15-16 GP/GT/ag del 3.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

#### **4. Ricorso PROCURATORE FEDERALE**

avverso il proscioglimento della Società A.C.R. Messina per violazione dell'art. 10 comma 3 CGS in relazione all'art. 85 lett. C) par. IV delle NOIF, seguito proprio deferimento – nota n. 11828/968 pf16-17 GP/GC/ac del 28.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 86 del 15.5.2017)

**ACCOLTO**, e, per l'effetto, infligge alla Società A.C.R. Messina la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/17.

